

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E L'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA-REGGIO EMILIA SEDE DI PARMA PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE EX ART. 18 D. LGS. 09.04.2008 N. 81 E S.M.I.

Con la presente scrittura privata a valere tra le parti:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (AUSL/PR), con sede in Parma – strada del Quartiere n. 2/A – C.F. e P.I. n. 01874230343, in persona del Direttore Sanitario Dr.ssa Frattini Giuseppina, in forza dei poteri di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 428 del 24.05.2000;
- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia (I.T.L) sede di Parma – Piazzale Matteotti n. 9 – 43125 Parma – C.F.97900660586 , rappresentato Dott. Francesco Gattola;

premesse

- che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia sede di Parma ha chiesto all'Azienda USL di Parma l'instaurazione di un rapporto di convenzione per la fornitura di prestazioni di Medico Competente ex art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di prestazioni sanitarie di approfondimento specialistico nonché per l'effettuazione di valutazioni di situazioni da stress da lavoro correlato, in regime di attività aziendale a pagamento;
- Che l'Azienda USL di Parma dispone delle figure professionali in possesso delle necessarie competenze specialistiche e dei requisiti previsti dalle norme di legge e contrattuali di riferimento;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Azienda USL di Parma si impegna ad offrire all'I.T.L. sede di Parma, per il tramite di proprio personale dipendente :

- prestazioni di Medico Competente, così come previste dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- prestazioni sanitarie di approfondimento specialistico tra cui quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 28, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 81/2008 esplicate da un Medico Psichiatra;;
- valutazioni di situazioni da stress da lavoro correlato.

Art. 2

Sede e modalità di svolgimento

Le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio da personale dirigente dell'Azienda USL di Parma in possesso dei necessari requisiti contrattuali, presso le strutture dell'Azienda USL di Parma, che si impegna a predisporre un ambiente idoneo unitamente al materiale necessario per lo svolgimento delle prestazioni stesse.

Le prestazioni di Medico Competente saranno eseguite in rapporto alle necessità rappresentate dall' I.T.L. di Parma. Le eventuali prestazioni sanitarie di approfondimento specialistico saranno richieste dal Medico Competente in rapporto alle specifiche esigenze del singolo caso.

L'I.T.L. di Parma si impegna a segnalare preventivamente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita secondo una previsione di massima che, in base alla valutazione della situazione rilevata al momento della stesura della presente intesa, può essere indicativamente quantificata nella effettuazione di:

- n. 25 visite/anno
- n. 18 ore per le altre prestazioni collaborative.

Durante lo svolgimento dell'incarico i professionisti dell'Azienda USL di Parma si impegnano ad effettuare le necessarie riunioni con l'I.T.L. di Parma per la discussione dei casi e l'esame dell'avanzamento del lavoro.

Art. 3

Corrispettivo e criteri di liquidazione

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1 della presente convenzione l'I.T.L. di Parma-Reggio Emilia sede di Parma, **codice IPA 2EBLCA**, si impegna a corrispondere all'Azienda USL di Parma un corrispettivo quantificato a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente rese, applicando le seguenti tariffe unitarie omnicomprensive:

- per le prestazioni rese dal Medico competente e per le prestazioni sanitarie di approfondimento specialistico:
 - visita medica € 48,00 cad.;
 - sopralluoghi, riunioni, relazioni sanitarie ed assistenza per compiti di legge: compenso orario omnicomprensivo pari ad € 62,00;
- per le valutazioni di situazioni da stress da lavoro correlato: compenso orario omnicomprensivo pari ad € 62,00.

Le tariffe sopraelencate si intendono comprensive di tutti gli oneri comunque connessi alle attività affidate, anche se non espressamente descritti.

Il pagamento verrà effettuato a 90 giorni dal ricevimento fattura.

Le prestazioni saranno fatturate dall'Azienda USL di Parma sulla base dei rendiconti presentati dai professionisti incaricati dello svolgimento delle prestazioni di cui sopra, con cadenza semestrale.

I compensi suddetti sono da considerarsi assimilati ai soli fini fiscali a quelli del rapporto di lavoro dipendente e sono condizionati al fatto che l'attività sia resa al di fuori del debito orario contrattuale dei professionisti incaricati. A tale riguardo l'attività oggetto del presente accordo dovrà essere registrata con gli ordinari strumenti di rilevazione.

Art. 4

Copertura assicurativa

L'attività prestata dai dipendenti dell'Azienda USL di Parma in virtù della presente convenzione sarà assoggettata al regime di "ritenzione totale del rischio" dell'Azienda U.S.L. di Parma, così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13. Resta a carico dei singoli professionisti la copertura assicurativa per colpa grave. Trattandosi di attività svolta fuori orario di servizio, l'Azienda USL di Parma non si assume alcun onere assicurativo relativamente al rischio infortuni.

Art. 5

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 01/01/2020 e scadenza al 31/12/2020.

L'I.T.L. sede di Parma potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 30 giorni pagando esclusivamente il compenso per l'opera svolta.

L'Azienda USL di Parma potrà recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora non riesca a garantire la continuità del servizio, senza obblighi accessori.

Art. 6

Riservatezza dei dati

L'Azienda USL di Parma e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro sede di Parma si impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente contratto.

Il personale impiegato per l'attività di cui al presente accordo si impegna a trattare ogni dato, informazione, documento, cognizione, oggetto della presente convenzione nel rispetto del segreto professionale ed in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 7

Clausola di adeguamento

Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 8
Inadempimenti

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita può intimare per iscritto all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

Art. 9
Controversie

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel Tribunale di Parma.

Art. 10
Bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i., ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, con oneri a carico delle due Aziende contraenti, da ottemperare nelle modalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 642/72 Tariffe – parte prima;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2° della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma lì, _____

Parma lì, _____

Il Direttore Sanitario
dell'Azienda USL di Parma
Dr.ssa Giuseppina Frattini

Il Capo
dell'I.T.L. di Parma-Reggio Emilia
Dott. Francesco Gattola
